



Periodico di informazione ed aggiornamento in materia fiscale, di lavoro, di diritto societario e professionale

Villorba, 23 dicembre 2014

Informacoop N.32/2014

Amministrazione del personale

In collaborazione con



**SER.COOP.DE.**  
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.  
Specialisti per le Cooperative



## LA LEGGE 183/2014 (JOBS ACT) IN GAZZETTA UFFICIALE

Speciale  
novità  
2015



È in vigore dal **16 dicembre** la legge con cui il Parlamento ha conferito al Governo le deleghe in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Essendo una legge delega, non contiene misure concrete o novità già tangibili nell'immediato, ma una serie di principi generici, criteri e direttive che il Governo dovrà seguire nei prossimi mesi per darvi attuazione attraverso una serie di decreti delegati (decreti attuativi).

Poche saranno perciò le novità in vigore già dal 1° gennaio 2015.

Di seguito vediamo alcuni dei principali criteri fissati nella legge delega e quali scadenze il Governo si è dato.

## AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO – ART. 1, COMMI 1 E 2, LETT. A)

| CRITERI DIRETTIVI   | TERMINI DECRETO ATTUATIVO                |
|---|--|
| <b>Impossibilità</b> di autorizzare le <b>integrazioni salariali</b> in caso di <b>cessazione definitiva</b> di attività aziendale o di un ramo di essa   |  |
| <b>Semplificazione</b> delle <b>procedure</b> burocratiche di <b>accesso agli ammortizzatori sociali</b> , attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali e <b>standardizzazione</b> dei <b>meccanismi di concessione</b> dei trattamenti di integrazione salariale |  |
| <b>Accesso alla CIG</b> solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di <b>riduzione dell'orario</b> di lavoro e previsione di destinare una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei <b>contratti di solidarietà</b>                    |  |
| Revisione dei <b>limiti di durata</b> da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della CIGO e della CIGS e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione   | <b>Entro 6 mesi dal 16 dicembre 2014</b> |
| Previsione di una maggiore <b>compartecipazione</b> da parte delle <b>imprese</b> utilizzatrici   |  |
| <b>Riduzione</b> degli <b>oneri contributivi</b> ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo  |  |
| <b>Revisione</b> dell' <b>ambito di applicazione</b> della <b>CIGO</b> , della <b>CIGS</b> e dei <b>Fondi di solidarietà</b> e fissazione di un termine certo per l'avvio di tali Fondi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione                |  |
| <b>Revisione</b> dell'ambito di applicazione e delle <b>regole di funzionamento</b> dei <b>contratti di solidarietà</b> per le aziende soggette alla CIGS e messa a regime dei contratti di solidarietà per le aziende non soggette alla CIGS                                       |  |

## DISOCCUPAZIONE – ART. 1, COMMA 2, LETT. B)

| CRITERI DIRETTIVI   | TERMINI DECRETO ATTUATIVO                |
|---|--|
| <b>Rimodulazione</b> dell' <b>ASpl</b> , con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore   |  |
| <b>Incremento</b> della <b>durata massima</b> per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti  |  |
| <b>Universalizzazione</b> del campo di applicazione dell' <b>ASpl</b> , con estensione ai co.co.co., mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni (sperimentazione biennale)   | <b>Entro 6 mesi dal 16 dicembre 2014</b> |
| Introduzione di <b>massimali</b> in relazione alla <b>contribuzione figurativa</b>  |  |
| Eventuale <b>introduzione</b> , dopo la fruizione dell' <b>ASpl</b> , di una <b>prestazione</b> , eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell' <b>ISEE</b> con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti |  |
| <b>Eliminazione</b> dello <b>stato di disoccupazione</b> come <b>requisito per l'accesso</b> a servizi di carattere assistenziale   |  |

## ULTERIORI INTERVENTI IN MATERIA DI RICOLLOCAZIONE – ART. 1, COMMA 2, LETT. C), D), E)

| CRITERI DIRETTIVI   | TERMINE DECRETO<br>ATTUATIVO                     |
|---|--|
| Interventi che incentivino la <b>ricerca attiva</b> di una nuova occupazione  |  |
| Possibilità di svolgimento da parte del beneficiario di sostegno al reddito o di disoccupazione di attività a beneficio delle comunità locali   | <b>Entro 6 mesi<br/>dal<br/>16 dicembre 2014</b> |
| Miglioramento dell'effettività delle <b>sanzioni</b> nei confronti del <b>lavoratore</b> beneficiario di sostegno al reddito, che <b>non</b> si rende <b>disponibile</b> ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali |  |

## SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE – ART. 1, COMMI 3 E 4

| CRITERI DIRETTIVI  | TERMINE DECRETO<br>ATTUATIVO                     |
|--|--|
| Razionalizzazione degli <b>incentivi all'assunzione</b> esistenti  |  |
| Razionalizzazione degli <b>incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità</b> , anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti  |  |
| Razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla Legge n. 68/1999, e degli altri soggetti aventi diritto al <b>collocamento obbligatorio</b> .  |  |
| Valorizzazione della <b>bilateralità</b> attraverso il riordino della disciplina vigente in materia  | <b>Entro 6 mesi<br/>dal<br/>16 dicembre 2014</b> |
| Attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo <b>percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro</b>   |  |
| Valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del <b>fascicolo elettronico unico</b> , contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi |  |

# PROCEDURE DI COSTITUZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO – ART. 1, COMMI 5 E 6

| CRITERI DIRETTIVI  | TERMINE DECRETO ATTUATIVO |
|--|---------------------------|
| Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti (anche con abrogazione di norme), nell'ottica di una <b>riduzione del numero di atti amministrativi di gestione del rapporto lavorativo</b>                                    |                           |
| Semplificazione o <b>abrogazione</b> delle <b>norme</b> interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi  |                           |
| <b>Unificazione</b> delle <b>comunicazioni</b> alle pubbliche amministrazioni per gli stessi eventi e obbligo da parte delle stesse di trasmissione alle altre amministrazioni competenti  |                           |
| Divieto per le PA della richiesta di dati che già possiedono   |                           |
| Rafforzamento del sistema di trasmissione telematica delle comunicazioni con abolizione della tenuta di documenti cartacei   |                           |
| Revisione del <b>regime sanzionatorio</b> per favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita e la <b>valorizzazione degli istituti di tipo premiale</b>   |                           |
| Previsione di <b>modalità semplificate</b> per garantire <b>data certa</b> ed <b>autenticità</b> della manifestazione di volontà del/la lavoratore/trice riguardo le <b>dimissioni</b> o la <b>risoluzione consensuale</b> del rapporto di lavoro      |                           |
| Individuazione di modalità organizzative e gestionali per l'effettuazione <b>soltanto in via telematica</b> di tutti gli <b>adempimenti</b> di carattere amministrativo legati alla <b>costituzione, gestione e cessazione</b> del rapporto lavorativo |                           |
| Revisione degli adempimenti in tema di <b>libretto formativo del cittadino</b> , anche riguardo al sistema dell' <b>apprendimento permanente</b>   |                           |
| Promozione del principio di legalità e priorità delle <b>politiche</b> finalizzate a prevenire e scoraggiare il <b>lavoro sommerso</b> in tutte le sue forme   |                           |

**Entro 6 mesi  
dal  
16 dicembre 2014**

# INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO E RIORDINO DEI CONTRATTI DI LAVORO VIGENTI – ART. 1, COMMA 7

| CRITERI DIRETTIVI   | TERMINE DECRETO ATTUATIVO  |
|---|--|
| Individuare e analizzare tutte le <b>forme contrattuali esistenti</b> in funzione di interventi di <b>semplificazione, modifica o superamento delle medesime</b> tipologie contrattuali, con contestuale abrogazione di tutte le disposizioni che le disciplinano e che risultano incompatibili con le previsioni del testo organico semplificato   |  |
| <b>Promuovere il contratto a tempo indeterminato</b> come forma comune di contratto di lavoro, <b>rendendolo più conveniente</b> rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti  |  |
| Previsione, per le <b>nuove assunzioni</b> , del <b>contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti</b> in relazione all'anzianità di servizio, <b>escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro</b> , prevedendo un <b>indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio</b> e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e | <b>Entro 6 mesi<br/>dal<br/>16 dicembre 2014</b><br><br><b>(Il decreto è in agenda del Cdm del 24 dicembre, vedi pag. 6)</b> |

|   |  |
|---|--|
| discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento  |  |
| Rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro   |  |
| <b>Revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale</b> , contemplando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle sopra indicate |  |
| <b>Revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro</b>   |  |
| Introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del <b>compenso orario minimo</b> , applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una <b>prestazione di lavoro subordinato, nonché</b> , fino al loro superamento, ai <b>rapporti di collaborazione coordinata e continuativa</b> , nei <b>settori non regolati da contratti collettivi</b> sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale   |  |
| Previsione della <b>possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio</b> per le <b>attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi</b> , fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati  |  |
| Razionalizzazione e semplificazione dell' <b>attività ispettiva</b> , attraverso <b>misure di coordinamento</b> ovvero attraverso l' <b>istituzione</b> di un' <b>Agenzia unica</b> per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del <b>Ministero del Lavoro</b> e delle Politiche Sociali, dell' <b>INPS</b> e dell' <b>INAIL</b> , prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.  |  |

## TUTELA DELLA MATERNITÀ E LE FORME DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO – ART. 1, COMMI 8 E 9

| CRITERI DIRETTIVI  | TERMINE DECRETO ATTUATIVO                        |
|--|--|
| Riconoscimento delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, al fine di estendere, eventualmente anche in modo graduale, la predetta prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici; garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte datore di lavoro |  |
| Introduzione del <b>tax credit</b> (credito d'imposta) e armonizzazione del regime delle <b>detrazioni per il coniuge a carico</b> al fine di incentivare il lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo                                 | <b>Entro 6 mesi<br/>dal<br/>16 dicembre 2014</b> |
| Incentivazione di <b>accordi collettivi</b> volti a favorire la <b>flessibilità dell'orario lavorativo</b> e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al <b>telelavoro</b>                                 |  |

|  |  |
|--|--|
| Possibilità di <b>cessione</b> fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei <b>giorni di riposo aggiuntivi</b> (riposi settimanali e ferie) spettanti in base al contratto collettivo nazionale, in favore del lavoratore genitore di <b>figlio minore</b> che necessita di presenza fisica e cure costanti per le <b>particolari condizioni di salute</b>   |  |
| <b>Integrazione</b> dell'offerta di <b>servizi</b> per le <b>cure parentali</b> forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, <b>in coordinamento con gli enti locali</b> titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi |  |
| Riconoscimento e successiva <b>revisione</b> delle <b>disposizioni</b> in materia di <b>tutela e sostegno della maternità e della paternità</b> , al fine di garantire una maggiore flessibilità dei congedi obbligatori e parentali e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese   |  |
| Introduzione di <b>congedi</b> dedicati alle <b>donne</b> inserite nei <b>percorsi di protezione</b> relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza   |  |
| Riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e introduzione di misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche per i <b>rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni</b>   |  |

## IN ARRIVO IL DECRETO SUL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI



Potrebbe essere emanato già tra pochi giorni uno dei primi decreti attuativi della Legge Delega approvata dal Parlamento in materia di lavoro e ammortizzatori sociali. È infatti stato convocato il Consiglio dei Ministri del 24 dicembre in cui verrà discusso il decreto sul nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che apporterà significative modifiche in materia di licenziamenti individuali.

Il nuovo contratto, per i **neo-assunti**, prevedrà **l'abbandono della tutela reale** (reintegro) in caso di **licenziamento individuale per motivi economici – organizzativi** (si discute se comprendere anche lo scarso rendimento) a favore

di indennizzi certi e crescenti in relazione all'anzianità di servizio del lavoratore.

È prevista una prima tutela monetaria, in caso di contenzioso, pari a **1,5 mensilità** per ogni anno di servizio, **fino ad un massimo di 24 mensilità**. Questa norma andrà a intrecciarsi con quella prevista dalla legge di stabilità che consente ai datori di lavoro, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, di risparmiare il 50 % dei contributi INPS per i primi 3 anni (v. Informacoop 30/2014). Per questo motivo, per evitare licenziamenti durante il primo periodo del

rapporto, verrà introdotto un indennizzo minimo che dovrebbe essere di 4 mensilità e che dovrebbe scattare già al termine del periodo di prova.

È prevista anche una forma di **conciliazione standard**: in questo caso le tutele crescenti consisterebbero in 1 mensilità per ogni anno di anzianità, con un massimo di 16. Anche qui si dovrebbe essere un indennizzo minimo, pari a 2 mensilità, e le somme potrebbero essere anche detassate!

Sul fronte dei **licenziamenti disciplinari** la reintegrazione dovrebbe restare solo in caso di insussistenza del fatto materiale.

Resta da sciogliere il nodo delle "piccole imprese", quelle sotto i 16 dipendenti, a cui non si applica l'art.18. Oggi per queste aziende si prevedono indennizzi monetari da 2,5 a 6 mensilità, e non si vorrebbe peggiorare la situazione.

## LEGGE DI STABILITÀ 2015: NOVITÀ E CONFERME PER IL 2015



**BONUS 80 EURO.** Diventa strutturale il bonus Irpef di 80 euro introdotto dal Dl 66/2014 per i lavoratori dipendenti con un reddito fino a 26mila euro. Anche per l'anno 2015 sarà consentito l'inserimento in busta paga di un credito d'imposta pari a 960 euro annui se il reddito complessivo del percettore è inferiore o uguale a 24mila euro. Qualora il reddito complessivo fosse d'importo superiore a tale cifra, ma comunque nel limite di 26mila euro, il credito verrà ridotto proporzionalmente.

**BONUS BEBÈ.** L'assegno di 960 euro all'anno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, sarà concesso se l'Isee familiare non supera i 25mila euro. E raddopierà se l'indicatore resta sotto i 7mila euro. La Stabilità stanzia poi 45 milioni nel 2015 per la concessione di buoni acquisto da mille euro per le mamme che hanno almeno quattro figli e un Isee fino a 8.500 euro. I presupposti per la maturazione del diritto al "bonus" sono tre e sono legati alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, nonché all'importo del reddito complessivo.



**BONUS RICERCA.** Nessuna modifica in Parlamento al credito di imposta quinquennale per investimenti in ricerca varato dal Governo. Il "bonus" si applica sul 25% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. La percentuale sale al 50% per investimenti effettuati con

università, centri di ricerca e startup e per il personale altamente qualificato. Le imprese avevano chiesto, senza esito, di calcolare il bonus sul totale degli investimenti e non sugli incrementi.

**ASSUNZIONE DISABILI.** Con la legge di stabilità arrivano 20 milioni di euro per assicurare anche nel 2015 gli incentivi per le assunzioni dei disabili.



**TFR IN BUSTA PAGA.** Per i lavoratori del settore privato che ne fanno richiesta è prevista l'anticipazione del Tfr in busta paga in via sperimentale nel periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018. Per quel che riguarda il regime fiscale delle quote erogate si prevede la tassazione ordinaria senza quindi la più favorevole tassazione separata prevista sulle liquidazioni erogate a fine carriera. È poi innalzata dall'11,5 al 17% l'aliquota sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto. A differenza delle prime ipotesi, il governo al Senato non ha ritoccato questo punto.

## FONDAZIONI E ONLUS, IL BONUS FISCALE COMPENSA LA

**STRETTA SULLE FONDAZIONI.** Aumenta dal 1° gennaio 2014 la tassazione sugli utili distribuiti da fondazioni ed enti non commerciali. La quota del 5% su cui applicare il prelievo viene infatti elevata al 77,74 per cento. Una misura anche questa introdotta in deroga allo Statuto del contribuente, cui il Governo ha provato a mettere rimedio con un intervento da hoc introdotto dal Senato. In sostanza è stato introdotto un credito d'imposta pari alla maggiore imposta dovuta, per il solo 2014, in applicazione dell'aumento introdotto dalla stabilità. Lo sconto fiscale sarà spendibile nel limite del 33,33% a partire dal 2016.



## IRAP, TAGLIO AL CUNEO: DEDUCIBILE TUTTO IL COSTO

**DEL LAVORO.** Prevista la totale deducibilità dalla base imponibile Irap del costo del lavoro per gli assunti a tempo indeterminato. Il taglio dell'imposta cambia modalità rispetto al DI sul bonus Irpef, che fissava un taglio delle aliquote (che dal 2014 torneranno dal 3,5% alla misura ordinaria del 3,9%). Per i soggetti Irap privi di autonoma organizzazione e dunque senza costo del lavoro, ci sarà un

credito d'imposta, pari al 10%, per quel che riguarda l'Imposta regionale sulle attività produttive. La misura dovrebbe garantire di mitigare gli aumenti fiscali, a partire dall'abolizione del taglio dell'aliquote Irap dal 3,9 al 3,5%.